

NEWS

LA LEGGE CONCORRENZA ED I SERVIZI BANCARI



Per il confronto dei servizi bancari, **l'art. 39. (Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)** recita:

“1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Sull'argomento interveniva già l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) segnalando la necessità di rendere più chiara e trasparente la comparazione dei costi dei prodotti bancari, con strumenti che favoriscano lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che agevolino detto confronto. La **Direttiva 2014/92/UE**, recepita **parzialmente** dal nostro Paese in relazione alla sola portabilità dei conti di pagamento ed apertura di un conto di pagamento transfrontaliero, disciplina, anche, la comparabilità delle spese. La normativa secondaria italiana, quindi, dovrà anche, individuare le modalità e i termini con cui i prestatori dei servizi di pagamento dovranno fornire i dati di comparazione, la loro pubblicazione sul sito internet ed i relativi aggiornamenti periodici.

LA LEGGE CONCORRENZA ED I SERVIZI BANCARI

Il disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza viene trasmesso in data 8 Ottobre 2015 al Senato della Repubblica con atto S. 2085.

Con **l'art.39 del DL S.2085** viene demandato, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Banca d'Italia, il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di garantire la possibilità di **confrontare le spese**, a chiunque addebitate, **dai prestatori di servizi di pagamento** attraverso un apposito sito internet. Il tutto, in conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

Con **l'art.40** dello stesso Disegno di Legge, si provvede a potenziare **la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui** proponendo modifiche all'art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Si interviene, quindi, sia per facilitare e rendere trasparenti le condizioni praticate dagli istituti in ossequio all'art. 7 della direttiva 2014/92/UE, sia per evitare una pratica commerciale scorretta nell'abbinamento automatico di polizze assicurative con l'erogazione di mutui e finanziamenti.



POLIZZE ASSICURATIVE PER FINANZIAMENTI E MUTUI



L'art.40 del DL S.2085 (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui), prevede:

“1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

*1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione **sia connessa o accessoria** all'erogazione del mutuo o del credito»;*

2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo»”.

Le banche e gli intermediari finanziari dovranno presentare **più preventivi** in relazione **a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie** (non più solo “contestuali”) all'erogazione del finanziamento (es: mutuo, credito al consumo etc.) e sarà necessario informare il cliente se la concessione del finanziamento stesso sia subordinata o meno alla stipula di una polizza, fornendo i dati, anche per le polizze non abbinate ai prodotti finanziari, relativi alla provvigione percepita (**in termini assoluti e percentuali sull'ammontare complessivo**).

Si prevede l'irrogazione, da parte dell'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni), di **una sanzione**, così come previsto all'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private (**da mille a diecimila euro**), in caso mancata presentazione dei due preventivi (sopra comma 1-bis).

Sull'argomento si sono avvicendati, nel tempo, vari interventi legislativi e regolamentari quali ad esempio:

- il Provvedimento **n.2946 del 6 dicembre 2011 dell'ISVAP**, che ha stabilito per gli intermediari assicurativi (comprese le banche ed altri intermediari finanziari) di non poter ricoprire, contemporaneamente, il ruolo di **distributori di polizze e di beneficiari delle stesse**;

- in attuazione del **D.L n. 1 del 2012, il Regolamento ISVAP n. 40 del 3 maggio 2012** ha stabilito i contenuti minimi della **polizza vita** ed lo standard di preventivazione per facilitare il consumatore nel confronto dei prodotti che, dal 1 settembre 2012, si realizza attraverso siti internet delle imprese di assicurazione che esercitano il ramo;

- nell'**agosto 2015, IVASS e Banca d'Italia** hanno evidenziato alcune criticità connesse al sistema delle polizze legate ai finanziamenti, in particolar modo, per innalzare il **livello di tutela delle polizze** (PPI - Payment Protection Insurance) e fare in modo che le caratteristiche delle coperture rispondano alle **effettive tutele assicurative** dei rischi connessi ai finanziamenti ed alle esigenze del cliente nonché di distribuire le polizze secondo sostanziali **principi di correttezza**.

La parola, adesso, passa al Senato.